



COMUNICATO UFFICIALE N. 136
Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 97/AA, 98/AA, 99/AA e 100/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 124 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg.ri Luigino LEPORE e Oscar MACARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LEPORE Luigino, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. VIS FONDI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara VIS FONDI – CIAMPINO ANNI NUOVI del 10.03.2019, valevole per il Campionato Under 15 C5 Maschili Roma s.s. 2018-19, in cui sono stati utilizzati, nelle fila della A.S.D. VIS FONDI, in posizione irregolare perché non tesserati, i calciatori: LIKA Matteo, SORRENTINO Pierfrancesco, PEZA Abaz, LO BORGO Andrea, MEKA Manuel, GIARDINO Andrea, PALUDI Tiziano, PAPARELLO Alessandro e DI TROCCHIO Manuel, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

MACARO Oscar, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. VIS FONDI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: VIS FONDI – ACCADEMIA SPORT LATINA C5 del 10.02.2019, ALBANO CALCIO A 5 – VIS FONDI del 17.02.2019 e VIS FONDI – MEETING CLUB del 24.03.2019 tutte valevoli per il Campionato Under 15 C5 Maschili Roma s.s. 2018-19, in cui sono stati utilizzati, nelle fila della A.S.D. VIS FONDI, in posizione irregolare perché non tesserati, e con specifico riferimento, per ciascuno di essi, alle distinte gara delle singole partite, i calciatori: PEZA Abaz, MEKA Manuel, GIARDINO Andrea, DI FAZIO Giuseppe, LO BORGO Andrea, SORRENTINO Pierfrancesco, LIKA Matteo, PAPARELLO Alessandro, DI BIASIO Giovanni, HARIZAJ Gabriele, ZENOBIO Carlo, PALUDI Tiziano, DE CAROLIS Antonio e PANARIELLO Bruno, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Luigino LEPORE e Oscar MACARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Luigino LEPORE, e di giorni 60 (sessanta) per il Sig. Oscar MACARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1054 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio FORCINA e della società A.S.D. CASSIO CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FORCINA, in qualità di Presidente della società ASD Cassio all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND, all'art. 8.7 del C.U. n. 1 del 02.07.2018 in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all'art. 63 delle NOIF, per avere autorizzato e comunque consentito la partecipazione della squadra allievi della ASD Cassio Club all'incontro amichevole, diretto da arbitri non appartenenti all'AIA, tra la Juniores Mistral Città di Gaeta e Allievi Cassio Club di Formia, disputata a Gaeta il 10.05.2018 presso il campo A. Riciniello senza aver preventivamente informato il Comitato Regionale e la Delegazione competente territorialmente;

A.S.D. CASSIO CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto avvisato Sig. Forcina Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FORCINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASSIO CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il sig. Antonio FORCINA e di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASSIO CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Viste le comunicazioni della Procura Federale relative ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti nn. 194 pfi 19/20, 195 pfi 19/20, 196 pfi 19/20, 197 pfi 19/20 e 198 pfi 19/20 adottati nei confronti del Sig. Gavino NIEDDU e della società U.S.D. USINESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GAVINO NIEDDU, Presidente e legale rappresentante della U.S.D. USINESE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, anche in relazione all'art. 39, comma 2 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori MARCOMINI Gabriele, CATALDI Agostino Daniele, MANUNZA Federico, RUI Leonardo e PODDA Marco, all'epoca ancora minorenni, non facendo sottoscrivere ad entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, il modulo relativo al tesseramento con vincolo pluriennale. Fatto commesso in Usini (SS) nella data di sottoscrizione del modulo;

U.S.D. USINESE, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gavino NIEDDU in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. USINESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il sig. Gavino NIEDDU e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S.D. USINESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DAL CEREDO e della società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL), avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DAL CEREDO, Presidente della Società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere autorizzato la stampa e la diffusione di un manifesto pubblicizzante la "Scuola di Calcio a 5 A Team Futsal" nel quale erano stati raffigurati i simboli del Coni e della FIGC senza avere preventivamente richiesto ed attenuto l'autorizzazione all'uso degli stessi;

A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL), per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DAL CEREDO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giuseppe DAL CEREDO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina